

**La valutazione degli alunni
con disabilità e con DSA
nel Decreto Legislativo
n. 62 del 13 aprile 2017, nel DM 741 del 3
ottobre 2017 e nella nota MIUR 1865 del 10
ottobre 2017**

**a cura del Gruppo di Lavoro Referenti Inclusione
USR per il Veneto**



OGGETTO e FINALITA' DELLA VALUTAZIONE

- valore formativo della valutazione
- funzione di contributo al miglioramento degli apprendimenti degli studenti
- funzione di documentazione rispetto allo sviluppo dell'identità personale
- funzione di promozione dell'autovalutazione con esplicito riferimento alla costruzione di conoscenze, abilità e competenze, in un quadro di coerenza con l'offerta formativa della singola istituzione scolastica, con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e con le Linee Guida relative ai regolamenti della secondaria di secondo grado.

Valutazione alunni con disabilità (primo ciclo)

- la valutazione è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla **base del piano educativo individualizzato** e dei documenti previsti dall'art. 12, comma 5, della L. 104/92
- la valutazione persegue gli obiettivi di cui all'art. 314, comma 2, del D. Lgs. vo 297/94 relativamente al **diritto all'istruzione e all'educazione degli alunni con disabilità**
- **l'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione** avviene tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato
- gli alunni con disabilità partecipano alle **prove nazionali INVALSI** previste sia nella scuola primaria sia nella classe 3[^] della secondaria di primo grado, con possibilità di adottare, a cura del team docente, adeguate misure compensative o dispensative, nonché di predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero dalla stessa
- gli alunni con disabilità sostengono **le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione** con l'uso degli ausili e dei sussidi didattici utilizzati durante l'anno scolastico per l'attuazione del PEI.

Valutazione alunni con disabilità (primo ciclo)

- sulla base del PEI e delle attività in esso previste, la commissione potrà predisporre, se necessario, **prove differenziate idonee** a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai suoi livelli di apprendimento. Le prove differenziate hanno **valore equivalente a quelle ordinarie** ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale
- l'esito finale viene determinato con le medesime modalità previste per gli altri studenti
- agli alunni con disabilità che **non si presentano all'esame** viene rilasciato un **attestato di credito formativo** che è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi.

In pratica, per gli **alunni con disabilità**:

le **prove INVALSI** possono essere **adattate agli alunni con disabilità** e, in casi eccezionali, il consiglio di classe può prevederne anche **l'esonero**.

Rimane fermo che il **PEI** sul quale si svolgono gli esami deve essere formulato sulla base delle **effettive capacità dell'alunno**.

Le prove possono essere differenziate (perché tarate sugli obiettivi del PEI) e **sono equivalenti ai fini del conseguimento del diploma**.

Viene ribadita la novità introdotta dal [D.Lgs. n° 62/17](#) secondo la quale **se un alunno con disabilità**, ammesso agli esami, **non si presenta, riceve l'attestato di credito formativo e non può iscriversi nuovamente alla terza classe** della scuola secondaria di primo grado.

Valutazione alunni con DSA (primo ciclo)

- la valutazione degli apprendimenti, l'ammissione e la partecipazione **all'esame conclusivo del primo ciclo** sono coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto dal team docente (scuola primaria) e dal consiglio di classe (scuola secondaria di primo grado)
- la valutazione sarà condotta con l'obiettivo di rilevare effettivamente il livello di apprendimento conseguito dall'alunno, mediante l'applicazione delle **misure dispensative e degli strumenti compensativi indicati nel PDP**
- durante l'esame di Stato, la commissione può prevedere tempi più lunghi di quelli ordinari e l'utilizzo di strumenti compensativi già **utilizzati in corso d'anno e inseriti nel PDP** o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove

Valutazione alunni con DSA (primo ciclo)

- nel caso in cui l'alunno abbia ottenuto, **secondo la procedura prevista dal DM 5669/2011**, la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame di Stato, la commissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta
- nel caso in cui l'alunno abbia ottenuto, **secondo la procedura prevista dal DM 5669/2011**, l'esonero dallo studio delle lingue straniere e segua un percorso didattico personalizzato, in sede di esame sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con **valore equivalente** ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma
- gli alunni con DSA partecipano alle **prove standardizzate INVALSI** con possibilità di avvalersi di adeguati strumenti compensativi coerenti con il PDP. Gli alunni dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.

In pratica, per gli **alunni con DSA**.....

Per gli **alunni con DSA** è stata introdotta un'importante novità. Essi oltre che la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera (che deve essere compensata da un prova orale), possono ottenere l'**esonero completo dallo studio delle lingue straniere e in sede d'esame sostenere prove differenziate**. Però, mentre sino ad oggi tale esonero impediva il **conseguimento del diploma**, adesso non lo preclude più.

Esame di Stato studenti con disabilità (secondo ciclo)



- gli studenti con disabilità sono ammessi all'esame di Stato secondo procedure analoghe a quelle degli altri studenti. **Il Consiglio di Classe stabilisce la tipologia delle prove d'esame e se le stesse hanno valore equipollente all'interno del PEI**
- la commissione, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, (attività svolte, valutazioni effettuate, ecc.), e con il supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente in corso d'anno, predispone **una o più prove differenziate**, in linea con gli interventi didattici previsti dal PEI: tali prove, se di valore equipollente, determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione
- la commissione potrà assegnare al candidato con disabilità **un tempo differenziato per l'effettuazione delle prove**
- nel caso in cui le prove predisposte dalla commissione **non siano equipollenti** a quelle ordinarie o nelle situazioni in cui gli alunni **non partecipano all'esame o non sostengono una o più prove**, viene rilasciato un attestato di credito formativo contenente gli elementi informativi circa l'indirizzo e la durata del corso di studi seguito, le discipline comprese nel piano di studi, con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna delle valutazioni ottenute in sede d'esame
- gli studenti con disabilità partecipano alle **prove standardizzate INVALSI**, con possibilità di adottare, a cura del consiglio di classe, adeguate misure compensative o dispensative, nonché di predisporre specifici adattamenti della prova
- al termine dell'esame di Stato viene rilasciato **il curriculum dello studente previsto dall'art. 21, comma 2 del D. Lgs. vo n. 62/2017**

Esame di Stato studenti con DSA (secondo ciclo)

- gli studenti con DSA **sono ammessi all'esame di Stato secondo** procedure analoghe a quelle degli altri studenti, sulla base del piano didattico personalizzato
- la commissione, considerati gli elementi forniti dal consiglio di classe, tiene in debita considerazione le **situazioni soggettive opportunamente certificate, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi individualizzati e personalizzati previsti dal PDP**
- nello svolgimento delle **prove scritte i candidati con DSA** possono utilizzare tempi più lunghi di quelli ordinari, nonché gli **strumenti compensativi previsti dal PDP** o già impiegati per le verifiche in corso d'anno o ritenuti comunque funzionali allo svolgimento delle prove d'esame. Nel diploma non viene fatta menzione circa l'uso degli strumenti compensativi

Esame di Stato studenti con DSA (secondo ciclo)

- gli studenti con DSA che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola **dispensa dalle prove scritte di lingua straniera**, sostengono, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto della seconda prova scritta, una prova orale sostitutiva. Nel diploma non viene fatta menzione circa la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera
- nel caso in cui lo studente abbia ottenuto, secondo la procedura prevista dal DM 5669/2011, **l'esonero dallo studio delle lingue straniere** e segua un percorso didattico differenziato, in sede di esame sostiene prove differenziate, non equipollenti a quelle ordinarie, coerenti con il percorso svolto, finalizzate al rilascio dell'attestato di credito formativo
- gli studenti con DSA partecipano alle **prove standardizzate INVALSI** con possibilità di avvalersi di adeguati strumenti compensativi coerenti con il PDP. Gli studenti dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.

**La certificazione delle competenze
degli alunni con disabilità
nel Decreto Legislativo
n. 62 del 13 aprile 2017, nel DM 742
del 3 ottobre 2017 e nella nota MIUR
1865 del 10 ottobre 2017**

Il MIUR con il [DM n° 742/17](#) ha pubblicato i modelli di **Certificazione delle competenze** che devono essere ora obbligatoriamente rilasciati a tutti gli alunni **al termine della scuola primaria e al termine della scuola secondaria di secondo grado**, come espressamente previsto dal [D.Lgs. n° 62/17](#), art. 9, attuativo della riforma sulla "buona scuola".

Il [DM n° 742/17](#) prevede la specifica importante che **"per le alunne e gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della legge n° 104/1992, il modello nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati relativi alle competenze del profilo dello studente agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato."**

Sono allegati al decreto i **modelli di Certificazione** A per la [scuola primaria](#) e B la [scuola secondaria di primo grado](#).